

N. 32813/15 R.G.N.Reato
N. 15136/15 R. Dibattimento

N. 2758/16 R.Sent.

TRIBUNALE DI NAPOLI

APPELLO/RICORSO

Il _____

Da _____

Comunicato _____

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

15/03/2016

Avviso deposito PG _____

Avviso deposito imputato _____

SENTENZA IRREVOCABILE IL _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
V SEZIONE PENALE

Dr. ssa DONZELLI CLARA
Dr.ssa ANNALISA DE TOLLIS
D.ssa SORRENTINO Mariaconcetta

Presidente est.
Giudice
Giudice

Alla pubblica udienza del 17.02.2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
Nei confronti di

nato : _____ il _____

Libero- DETENUTO AA.DD. PRESENTE

IMPUTATO

Vedere foglio allegato

CONCLUSIONI

PM e DIFESA: come in atti.

9

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 609 bis, 609 ter co.5 quater c.p. perché mediante violenza consistita nello scagliarsi addosso alla p.o. con la quale aveva avuto una relazione sentimentale nel denudarla strappandole da dosso l'asciugamano che la copriva e nello stringere a sé la donna dopo essersi abbassato i pantaloni e gli slip, spingendola dapprima contro il muro, successivamente scaraventandola sul divano e poi a terra, mentre la donna cercava di divincolarsi urlando e opponendo resistenza, cercava più volte di penetrarla da tergo costringendo la donna a subire atti sessuali.

In Napoli il 17.9.20 15

Con la recidiva specifica reiterata

Persona offesa:

_____, nata in _____ il _____, res. in Napoli alla _____

Q

FATTO E DIRITTO

Con decreto emesso in data 16 ottobre 2015 il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli disponeva il giudizio immediato nei confronti di [redacted] chiamato a rispondere del reato meglio specificato nel capo di imputazione trascritto in epigrafe. All'odierno dibattimento, svoltosi in più udienze in presenza dell'imputato detenuto per questa causa agli arresti domiciliari, ammesse ed espletate le prove come richieste, all'esito PM e difesa rassegnavano le loro conclusioni così come annotate nel verbale di causa e veniva pronunciata la sentenza di cui al dispositivo che di seguito si motiva.

Osserva il Collegio giudicante come, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, debba dichiararsi di non doversi procedere nei confronti del prevenuto con riferimento all'imputazione ascrittagli, rilevando nel caso di specie che l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata quanto alla fattispecie delittuosa, per difetto di valida querela.

Al riguardo, per una chiara comprensione dell'accaduto, giova peraltro preliminarmente ripercorrere brevemente gli avvenimenti.

Invero alla luce della documentazione acquisita e delle dichiarazioni dei testi escussi emergeva che in data 17.09.2015, alle ore 02:40 gli agenti in servizio di pattuglia, ricevevano via radio una nota di intervento in merito ad un'aggressione in atto presso un'abitazione sita in Via [redacted]

In particolare la Centrale Operativa segnalava una donna che urlava e che stava subendo una violenza sessuale. Giunti sul posto tempestivamente, data la gravità della segnalazione e constatata la provenienza delle urla, i militari procedevano all'individuazione dell'abitazione interessata. Dall'ingresso della stessa, si notava oltre che un appartamento messo a soqquadro, una donna nuda, giacente sul pavimento in posizione prona ed un uomo che la cingeva da dietro, con le mani attorno ai fianchi, con i pantaloni e gli slip calati, in evidente stato di eccitazione. L'uomo tentava di completare l'atto sessuale, mentre la donna lanciava urla di aiuto. Intervenute le forze dell'ordine, allontanato l'odierno prevenuto dalla donna, si procedeva alle rispettive identificazioni, l'uomo veniva generalizzato in [redacted], e successivamente arrestato. La donna veniva generalizzata in [redacted] e accompagnata, date le circostanze cui i militari avevano assistito, presso l'ospedale Cardarelli.

La [redacted] come si evince dal referto medico acquisito agli atti, risultava "vigile e tranquilla", negava qualsiasi forma di traumatismo fisico e la stessa violenza sessuale e rifiutava di sottoporsi alla visita specialistica ginecologica, non reputandola necessaria, in considerazione del mancato completamento del rapporto sessuale in atto e l'assenza di qualsiasi forma di contusione (cfr. in atti).

Orbene, occorre poi far notare, come dal contenuto della denuncia-querela sporta dalla persona offesa, [redacted], acquisita agli atti sull'accordo delle parti, emergesse formalmente, da un lato, una buona comprensione e capacità di esprimersi in lingua italiana ("*Si da atto che la denunciante comprende e parla bene la lingua italiana*", cfr. in atti) e dall'altro, la volontà di perseguire penalmente l'autore dell'illecito, [redacted].

Tutto ciò premesso, risulta necessario far notare nel caso che occupa, che il Collegio all'udienza del 16.12.2015, dopo aver iniziato l'esame della P.O., reputava necessaria la

presenza di un interprete di lingua inglese constatando direttamente la non totale comprensione della lingua italiana da parte sia della stessa che dell'imputato e pertanto provvedeva alla nomina del perito dott.ssa [redacted] in qualità di interprete di lingua inglese.

Tale constatazione, non ravvisata in sede di querela (al contrario, come già anticipato poc'anzi, in tale sede veniva evidenziata una buona capacità di comprensione della lingua italiana della P.O.), rappresenta come è evidente un elemento decisivo ai fini della pronuncia *de qua*.

La non comprensione della lingua italiana da parte della P.O. avrebbe infatti richiesto già in sede di denuncia/querela, il necessario intervento di un interprete.

La relativa omissione rappresenta evidentemente un serio *vulnus* alla validità della volontà punitiva pur apparentemente contenente nella denuncia - querela in atti.

A ciò si aggiunga il tenore delle dichiarazioni contenute nell' indicato referto medico ed in particolare nel riquadro relativo alle note anamnestiche, debitamente sottoscritto dalla stessa parte offesa, confermativo della mancanza di quello stesso intento punitivo per contro, incomprensibilmente dunque espresso in querela.

Infine ad ulteriore sostegno di quanto sopra riportato vi è la deposizione testimoniale della persona offesa all'udienza del 16.12.2015, ove la stessa, supportata dall'intervento dell'interprete, e dunque realmente ed appieno in grado di veicolare il proprio pensiero al rifiuto della violenza integrante il reato qui contestato aggiungeva altresì la mancata volontà di perseguire penalmente il fatto di reato di cui la stessa sarebbe vittima ("*quella sera non è che volevo fare la denuncia, quella sera l'ho fatto entrare io a casa mia*" cfr. verb. 16.12.2015 f. 8) e di aver chiamato i carabinieri semplicemente perché aveva paura, considerato lo stato di ebbrezza dell'imputato (cfr. verb. f. 15).

Da tanto discende, a giudizio del Tribunale, il difetto di rituale querela, quale condizione di procedibilità in ordine al reato contestato.

Invero si evidenzia che la querela ex art. art. 336 c.p.p. è quell'atto con cui la persona offesa dal reato manifesta la volontà di perseguire penalmente il fatto costituente reato che essa stessa abbia subito; che la stessa come già detto rappresenta una condizione di punibilità e di procedibilità e che per la sua efficacia, seppure non occorrono formule sacramentali, è necessario che dalla stessa risulti la volontà "inequivoca" di voler perseguire penalmente il colpevole del fatto lamentato (cfr. Cass. Pen., sentenza 20 febbraio 1973, n. 1445). Si privilegia pertanto la volontà querelatoria in qualsiasi forma espressa (Cass. n. 43478/2001, Cass. n. 40770/2006; Cass. n. 15691/2013).

Tuttavia in relazione al sopra descritto contesto occorre preliminarmente far notare come la manifestazione proveniente dalla parte offesa, della volontà di portare a conoscenza dell'autorità l'avvenuta consumazione di un fatto di reato non sia sufficiente a qualificare l'atto che la contiene come querela, se la stessa non rivela in maniera chiara ed inequivocabile anche l'intento "persecutorio" e cioè l'ulteriore manifestazione della volontà del soggetto legittimato che si proceda nei confronti del suo autore.

Alla luce del quadro complessivo sin qui riportato, sia pure a fronte di una querela

formalmente regolare, ritiene il Collegio, che sussistono ragionevoli motivi per dubitare che la querela *de qua* esprima la reale volontà' della persona offesa di perseguire penalmente l'autore dell'illecito: ciò non solo perché la stessa tanto ha escluso in dibattimento, ma soprattutto perché sin dal primo contatto con sanitari del PS ha palesato la propria intenzione di non ritenere l'imputato responsabile della violenza in suo danno.

Pertanto mancando nel caso di specie una "chiara e inequivoca" manifestazione di volontà del querelante che il colpevole fosse punito, stante la contraddizione con quanto riferito ai sanitari, ritiene questo Tribunale, che la querela prodotta dal PM deve ritenersi non valida condizione di procedibilità.

Con tutto quanto ne consegue in ordine alla improcedibilità penale nei confronti dell'imputato .

Da tanto discende l'immediata scarcerazione del predetto, ove non detenuto per altra causa .

Occorre inoltre disporre, ai sensi dell'art. 323 c.p.p. l'immediata restituzione a [] di quanto sottoposto a sequestro.

La delicatezza della vicenda e della motivazione, in uno, allo stato del ruolo ed alla concomitante decisione di altri procedimenti, induce ad indicare in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza, come consentito dal comma 3 dell'art. 544 c.p.p..

PQM

Letto l'art. 529 c.p.p. dichiara di non doversi procedere nei confronti di [] in ordine al reato ascrittogli perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di valida querela.

Letto l'art. 300 c.p.p. ordina l'immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

Letto l'art. 544 indica in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione.

Restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro se esistente.

Napoli, 17.02.2016

~~Il Giudice~~

Il Presidente *ent*.

